

COMUNE DI CASTANO PRIMO

PROVINCIA DI MILANO

**Regolamento di individuazione
dei criteri comunali per il rilascio
di autorizzazioni relative all'attività di
somministrazione di alimenti e bevande**

LUGLIO 2008

**REDATTO CON LA CONSULENZA DI:
DOTT. SAVERIO LINGUANTI**

CRITERI PER IL RILASCIO DI AUTORIZZAZIONI RELATIVE ALLA SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE ELABORATI AI SENSI DI: LEGGE 4 AGOSTO 2006 N° 248 DI CONVERSIONE CON MODIFICHE DEL DECRETO LEGGE 4 LUGLIO 2006 N° 223, LEGGE REGIONALE LOMBARDIA 24 DICEMBRE 2003, N. 30, D.G.R. LOMBARDIA 6495 DEL 23 GENNAIO 2008, T.U. LEGGI DI P.S. 18.06.1931, N. 773, E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI, CIRCOLARI INTERPRETATIVE EMANATE DALLA REGIONE LOMBARDIA DIREZIONE COMMERCIO, FIERE E MERCATI IN DATA 02 APRILE 2004 E 30 LUGLIO 2004, NONCHÉ' RACCOLTA DI RISPOSTE UFFICIALI FORNITE DALLA STESSA DIREZIONE COMMERCIO IN RISPOSTA AI QUESITI FORMULATI DAI COMUNI IN TEMA DI APPLICAZIONE DELLA LEGGE REGIONALE N°30.

INDICE

Art. 1	Normativa di riferimento
Art. 2	Validità del Regolamento
Art. 3	Ambito di applicazione
Art. 4	Autorizzazione all'apertura e/o trasferimento di un pubblico esercizio
Art. 5	Denominazione delle attività di somministrazione di alimenti e bevande
Art. 6	Superficie dei pubblici esercizi di somministrazione ed eventuale ampliamento
Art. 7	Autorizzazioni stagionali e temporanee
Art. 8	Cessazione dell'attività
Art. 9	Criteri comunali ed individuazione del territorio di riferimento
Art. 10	Criteri di programmazione e Limitazioni all'esercizio dell'attività di somministrazione poste nell'interesse generale
Art. 11	Distanza da luoghi particolari e prescrizioni per attività a prevalente apertura serale
Art.12	Impatto acustico ed ambientale
Art. 13	Rilascio dell'autorizzazione
Art. 14	Diniego dell'autorizzazione
Art. 15	Revoca dell'autorizzazione
Art. 16	Divieto di somministrazione di superalcolici
Art. 17	Subingresso nell'attività di un pubblico esercizio
Art. 18	Orari dei pubblici esercizi di somministrazione
Art. 19	Installazione di videogiochi nei pubblici esercizi
Art. 20	Requisiti di sorvegli abilità dei pubblici esercizi
Art. 21	Attività di somministrazione in aree di servizio distribuzione carburanti su strada urbana
Art. 22	Casi di fallimento dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande
Art. 23	Disposizioni finali

Allegati:

- Rilevazione tipologica e statistica della struttura dei pubblici esercizi presenti sul territorio comunale
- Tav. U in scala 1:5000 – a
- Tav. U in scala 1:5000 – b

Articolo 1

Normativa di riferimento

Le attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande comprese quelle alcoliche di qualsiasi gradazione sono disciplinate:

- dalla Legge 4 agosto 2006 n° 248 di conversione con modifiche del Decreto Legge 4 luglio 2006 n° 223 in riferimento alle materie di competenza statale della tutela della concorrenza, dell'ordinamento civile e della determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale;
- dalla Legge Regionale 24 dicembre 2003, n. 30 (disciplina delle attività di somministrazione di alimenti e bevande);
- dalla D.G.R. Lombardia 6495 del 23 gennaio 2008 "Indirizzi generali per il rilascio da parte dei Comuni delle autorizzazioni relative alle attività di somministrazione di alimenti e bevande in attuazione alla L.R. n. 30 del 24 dicembre 2003";
- dal T.U. leggi di P.S. 18.06.1931, n. 773, e successive modificazioni;
- dalle disposizioni contenute nel presente regolamento comunale, che è stato elaborato tenendo conto anche delle circolari interpretative emanate dalla Regione Lombardia Direzione Commercio, Fiere e Mercati in data 02 aprile 2004 e 30 luglio 2004, nonché della raccolta di risposte ufficiali fornite dalla stessa Direzione Commercio in risposta ai quesiti formulati dai comuni in tema di applicazione della legge regionale n° 30.

Articolo 2

Validità del Regolamento

Il presente Regolamento ed i relativi criteri di individuazione hanno validità quadriennale, tuttavia ai sensi della legge regionale n° 30/2003, possono essere modificati in qualunque momento prima della scadenza con le medesime procedure previste per l'approvazione. I presenti indirizzi comunali sono deliberati dal Consiglio comunale ai sensi dell'art.9 comma 2 della legge regionale n° 30/2003.

Articolo 3 **Ambito di applicazione**

Le presenti disposizioni regolamentari si applicano per il rilascio delle seguenti autorizzazioni:

- 1) l'apertura a carattere permanente in sede fissa
- 2) il trasferimento di sede
- 3) il subingresso nella titolarità

relativamente agli esercizi di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, compresa la somministrazione di bevande alcoliche di qualsiasi gradazione.

Nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 21 del presente regolamento, tutte le attività di somministrazione sotto elencate **possono essere iniziate a seguito di presentazione di Dichiarazione di Inizio Attività ai sensi dell'articolo 19 della legge 7 agosto 1990 n° 241, eccetto quelle relative alle lettere b) e g) per le quali non è previsto il rilascio di alcun atto autorizzativo o la presentazione di alcuna Dichiarazione di Inizio Attività, fatto salvo il rispetto della normativa igienico sanitaria e di eventuali leggi speciali:**

- a) mediante distributori automatici in locali adibiti a tale attività;
- b) in residenze private non aperte al pubblico;
- c) su aree pubbliche ai sensi della Legge Regionale 21.03.2000, n° 15;
- d) negli esercizi nei quali la somministrazione al pubblico di alimenti e bevande viene svolta congiuntamente, ma in modo complementare, ad attività di trattenimento e svago, in sale da ballo, locali notturni, stabilimenti balneari, impianti sportivi ed altri esercizi similari. In aggiunta ai criteri distintivi del pubblico spettacolo individuati dalla giurisprudenza della Cassazione penale, l'attività di trattenimento pubblico si intende prevalente nei casi in cui la superficie utilizzata per il suo svolgimento sia pari almeno ai tre quarti della superficie complessiva a disposizione e la somministrazione sia effettuata esclusivamente nei confronti di chi usufruisce dell'attività di trattenimento. **L'attività di somministrazione non può essere effettuata nelle ore in cui sono chiusi gli impianti sportivi e nelle ore in cui non viene svolta l'attività di trattenimento pubblico, autorizzato ai sensi dell'articolo 68 del T.U.L.P.S.;**
- e) negli esercizi collocati all'interno delle aree di servizio di distribuzione carburanti posti sulle strade extraurbane principali, urbane, tangenziali, autostrade, nelle stazioni dei mezzi di trasporto pubblico e nei mezzi di trasporto pubblico;
- f) nelle mense aziendali e negli spacci annessi ad aziende, amministrazioni, enti e scuole nei quali la somministrazione viene effettuata esclusivamente nei confronti del personale dipendente e degli studenti;
- g) presso il domicilio del consumatore;
- h) alle attività svolte direttamente nei limiti dei loro compiti istituzionali, da ospedali, case di cura, parrocchie, oratori, comunità religiose, asili infantili, case di riposo, caserme, stabilimenti delle forze dell'ordine;
- i) relativamente alle attività collocate all'interno di musei, teatri, sale da concerto e simili.

Articolo 4

Autorizzazione all'apertura e/o trasferimento di un pubblico esercizio

La domanda diretta ad ottenere il rilascio dell'autorizzazione per l'apertura o il trasferimento dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande, deve essere inviata o presentata al protocollo del comune; l'eventuale invio deve avvenire a mezzo di raccomandata con ricevuta di ritorno.

Nella domanda devono essere indicati:

- Cognome, nome, luogo e data di nascita, residenza, nazionalità e codice fiscale del richiedente. Per le società: ragione sociale, sede legale, partita IVA e le generalità del legale rappresentante;
- Certificazione o autocertificazione del possesso dei requisiti morali e professionali di cui agli artt. 5 e 6 della Legge Regionale n°30/2003;
- Ubicazione dell'esercizio, intendendo per tale l'indirizzo ed il numero civico, oppure i dati catastali, e comunque quegli elementi sufficienti a localizzare esattamente il pubblico esercizio;
- Superficie di somministrazione e di servizio; qualora l'attività di somministrazione sia esercitata congiuntamente ad altra attività commerciale o di servizi, deve essere indicata la superficie riservata a ciascuna attività;
- La certificazione o autocertificazione della disponibilità di parcheggi, ove previsti in relazione alle disposizioni di cui al presente regolamento, da considerarsi aggiuntive rispetto a quelle previste dalle disposizioni urbanistiche;
- La documentazione di previsione di impatto acustico redatta ai sensi della Legge Regionale n°13/2001 e della D.G.R. n°7/8313 del 08.03.2002, ove necessaria.

Può essere presentata dal richiedente anche dopo il rilascio dell'autorizzazione comunale, ma in ogni caso **prima dell'inizio dell'attività, e/o comunque entro 365 giorni dal rilascio dell'autorizzazione comunale**, la documentazione prevista dalle lettere **a), b), c), f) e g)** dell'art. 3 degli indirizzi regionali e precisamente:

“a) planimetria dei locali, in scala non inferiore a 1:100, con l'indicazione della superficie totale del locale e di quella destinata all'attività di somministrazione in mq, debitamente sottoscritta da tecnico abilitato; dalla planimetria dovranno essere deducibili i requisiti di sorvegliabilità dell'esercizio ai sensi del Decreto del Ministero dell'Interno 17.12.1992, n. 564, e il possesso degli spazi destinati a parcheggi richiesti per l'esercizio dell'attività, così come stabilito dall'art. 10 del presente regolamento;

b) la certificazione o autocertificazione di conformità urbanistico edilizia e di agibilità dei locali;

c) il certificato di prevenzione incendi se previsto o la relativa istanza da inoltrare al Comando Provinciale VV.FF.;

f) la notifica igienico sanitaria ai sensi del regolamento CE n° 852/04 e della L.R. n. 8/2007, da trasmettere alla ASL competente tramite il comune;

g) la documentazione comprovante la disponibilità del locale nel quale si intende esercitare l'attività di somministrazione di alimenti e bevande.

Per documentazione comprovante la disponibilità dei locali si intende: fotocopia del contratto di affitto /locazione/comodato ecc. dei locali, redatto con atto pubblico o scrittura privata autenticata o anche semplice scrittura privata, purché accompagnata da fotocopia del documento di identità delle parti sottoscrittori.”

Copia dell'avvio del procedimento per il rilascio dell'autorizzazione viene esposta all'albo pretorio del Comune territorialmente competente, per la durata di 15 giorni.

Articolo 5

Denominazione delle attività di somministrazione di alimenti e bevande

Ai sensi della legge regionale n° 30/2003, il titolare del pubblico esercizio di somministrazione di alimenti e bevande ha l'obbligo di comunicare al comune, prima dell'inizio o della modifica dell'attività, la denominazione assunta e precisamente se trattasi di:

- a) ristorante, trattoria, osteria con cucina e simili: esercizi in cui è prevalente la somministrazione di pasti preparati in apposita cucina con menù che include una sufficiente varietà di piatti e dotati di servizio al tavolo;
- b) esercizi con cucina tipica lombarda: ristorante, trattoria, osteria in cui è prevalente l'utilizzo di alimenti e bevande tipici della tradizione locale o regionale;
- c) tavole calde, self service, fast food e simili: esercizi in cui è prevalente la somministrazione di pasti preparati in apposita cucina ma privi di servizio al tavolo;
- d) pizzerie e simili: esercizi della ristorazione, con servizio al tavolo, in cui è prevalente la preparazione e la somministrazione del prodotto "pizza";
- e) bar gastronomici e simili: esercizi in cui si somministrano alimenti e bevande, compresi i prodotti di gastronomia preconfezionati o precotti usati a freddo ed in cui la manipolazione dell'esercente riguarda l'assemblaggio, il riscaldamento, la farcitura e tutte quelle operazioni che non equivalgono né alla produzione né alla cottura;
- f) bar-caffè e simili: esercizi in cui è prevalente la somministrazione di bevande, comprese quelle alcoliche di qualsiasi gradazione, nonché di dolci e spuntini;
- g) bar pasticceria, bar gelateria, cremeria, creperia e simili: bar-caffè caratterizzati dalla somministrazione di una vasta varietà di prodotti di pasticceria, gelateria e dolciari in genere;
- h) wine bar, birrerie, pub, enoteche, caffetterie, sala da the e simili: esercizi prevalentemente specializzati nella somministrazione di specifiche tipologie di bevande eventualmente accompagnate da somministrazione di spuntini, pasti e/o piccoli servizi di cucina;
- i) disco-bar, piano bar, american-bar, locali serali e simili: esercizi in cui la somministrazione di alimenti e bevande è accompagnata a servizi di intrattenimento che ne caratterizzano l'attività;
- l) discoteche, sale da ballo, locali notturni: esercizi nei quali la somministrazione al pubblico di alimenti e bevande viene svolta congiuntamente ad attività di intrattenimento, ma quest'ultima è prevalente rispetto alla prima;
- m) stabilimenti balneari ed impianti sportivi con somministrazione: esercizi in cui la somministrazione al pubblico di alimenti e bevande viene svolta congiuntamente all'attività di svago, ma quest'ultima è prevalente rispetto alla somministrazione suddetta.

Nel caso in cui un esercizio svolga attività diverse, è obbligatorio segnalare le diverse denominazioni assunte con la relativa superficie destinata a ciascuna denominazione. In nessun caso, la comunicazione fatta dall'utente di variazione con aggiunta di nuove denominazioni potrà costituire estensione dell'attività esercitata, per ottenere la quale è obbligatorio seguire la specifica procedura prevista dalla legge regionale n° 30/2003.

Articolo 6

Superficie dei pubblici esercizi di somministrazione ed eventuale ampliamento

Non è stabilito alcun limite minimo né massimo di superficie per gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande.

L'ampliamento dell'esercizio di somministrazione deve essere comunicato al comune e può essere effettuato decorsi 30 giorni dal ricevimento della comunicazione.

Contestualmente alla comunicazione dovrà essere presentata all'ASL competente, per il tramite dell'ufficio comunale competente, la notifica ai sensi del regolamento CE n° 852/2004 e della legge regionale n° 1/2007 e n° 8 / 2007 necessaria per l'idoneità igienico-sanitaria relativamente al locale oggetto di ampliamento.

Nella comunicazione effettuata al comune, il soggetto deve dichiarare di avere rispettato i regolamenti locali di polizia urbana, annonaria e igienico-sanitaria, i regolamenti edilizi, le norme urbanistiche, nonché quelle relative alla destinazione d'uso ed ai criteri di sorvegliabilità di cui al D.M. n 564/1992.

Il Comune provvederà ad aggiornare l'autorizzazione a seguito dell'ampliamento.

Articolo 7

Autorizzazioni stagionali e temporanee

Le attività di somministrazione di alimenti e bevande esercitate in forma temporanea possono essere effettuate, su tutto il territorio comunale, mediante la presentazione di una Dichiarazione di Inizio Attività ai sensi della legge regionale 2 febbraio 2007 n°1 e della D.G.R. 3 dicembre 2008 n° 8/8547. Le suddette attività temporanee ai sensi della legge regionale n° 30/2003 comunque non possono avere una durata complessivamente superiore ai 59 giorni.

Le Dichiarazione di Inizio Attività per le attività di somministrazione svolta in forma temporanea devono pervenire all'ufficio protocollo del comune almeno 15 giorni prima della eventuale richiesta di occupazione del suolo pubblico qualora necessario per lo svolgimento dell'attività di somministrazione temporanea.

Non è consentito lo svolgimento, su tutto il territorio comunale, di attività stagionali di somministrazione di alimenti e bevande.

In occasione di fiere, feste e mercati o altre riunioni straordinarie di persone, lo svolgimento dell'attività di somministrazione temporanea dovrà comunque avvenire nel rispetto della normativa igienico-sanitaria e della normativa in materia di sicurezza alimentare, in conformità con quanto previsto dai Regolamenti CE n° 852/853/854/882 - 2004, e dalla legge regionale n° 8/2007. La suddetta attività potrà iniziare esclusivamente a seguito di presentazione all'amministrazione comunale della notifica igienico sanitaria utilizzando il modello di modulistica DIAP prevista dalla D.G.R. n° 8/8547 del 3 dicembre 2008. La DIAP inviata o presentata al comune sarà successivamente da quest'ultimo inviata alla competente ASL .

Le D.I.A per attività temporanea di somministrazione devono essere presentate esclusivamente da chi è in possesso dei requisiti morali e professionali di cui agli art. 5 e 6 della Legge Regionale n° 30/2003.

Articolo 8 **Cessazione dell'attività**

Il titolare che cessa l'attività di somministrazione deve trasmettere al comune, entro 30 giorni dalla cessazione, apposita comunicazione scritta allegando l'autorizzazione stessa. Analogamente in caso di subingresso, il titolare dell'autorizzazione o il subentrante nell'autorizzazione di cui si chiede la reintestazione dovrà far pervenire all'ufficio competente del Comune l'autorizzazione originariamente rilasciata entro 30 giorni dalla conclusione dell'atto di cessione o affitto d'azienda.

Articolo 9 **Criteri comunali ed individuazione del territorio di riferimento**

L'Amministrazione comunale di CASTANO PRIMO, ai fini del presente regolamento, provvede alla suddivisione del proprio territorio in zone al fine di favorire una equilibrata dislocazione delle attività di somministrazione di alimenti e bevande, nel rispetto del principio della libera concorrenza, ed allo scopo di valorizzare il territorio nel suo complesso, nonché tutte le attività commerciali presenti.

A tal fine, premesso che non si individuano sull'intero territorio comunale zone sature da un punto di vista delle attività di somministrazione di alimenti e bevande esercitate in pubblici esercizi, aderendo allo spirito generale della legge regionale 24.12.2003 n° 30, e nel rispetto del D.P.R. 13 dicembre 1995 emanato a seguito della Deliberazione del Consiglio dei Ministri 24.11.1995, dell'articolo 3 lettera d) della legge n° 248/06 e della Decisione dell'Autorità Garante del Mercato e della Concorrenza AS 399 del 14 giugno 2007 in tema di applicabilità del suddetto articolo 3 comma 1 lettera d) della legge n° 248/06 alle attività di somministrazione, si provvede a considerare l'intero territorio comunale come esente da contingenti numerici relativi al numero massimo di licenze rilasciabili per l'attività di somministrazione di alimenti e bevande.

L'amministrazione comunale, al fine di favorire una equilibrata dislocazione sul territorio delle attività di somministrazione di alimenti e bevande, per assicurare che tutte le zone del territorio siano adeguatamente servite, ha provveduto a tener conto per quanto è stato possibile:

- dell'andamento demografico della popolazione residente;
- della popolazione fluttuante;
- dei flussi turistici;
- della quantificazione della maggiore spesa della popolazione residente, data dal numero dei residenti per la maggior spesa individuale annua;
- della quantificazione della domanda e dell'offerta.

Delle suddette rilevazioni statistiche di cui al punto 11.6 della DGR n° 17516 si fornisce ampia illustrazione nell'indagine statistica collegata al presente regolamento.

Al fine del presente Regolamento, il territorio comunale è suddiviso nelle seguenti zone, per la cui individuazione si deve fare riferimento alla Planimetria allegata:

ZONA centro storico, così come individuata nell'allegata planimetria con il colore rosso, e **restante territorio** comunale;

ZONE A, B e C, "Ambiti di incentivazione dei servizi commerciali ed alla persona", così come individuate nell'allegata planimetria con il colore viola.

Articolo 10

Criteri di programmazione e Limitazioni all'esercizio dell'attività di somministrazione poste nell'interesse generale

Tenuto conto di quanto previsto dalla D.G.R. n° 649/5 del 23.01.2008, delle caratteristiche urbanistiche del comune, in funzione della salvaguardia e valorizzazione delle caratteristiche storiche, architettoniche e tipologiche del territorio, nell'interesse generale della collettività, ai fini soprattutto della situazione viabilistica e di ordine pubblico, si determinano le seguenti prescrizioni per il rilascio di **nuove autorizzazioni di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande per nuova attivazione o trasferimento di sede in nuovi locali**:

1. DOTAZIONE PARCHEGGI ad uso esclusivo della clientela, tenuto conto del livello di accessibilità veicolare e pedonale della stessa, allo scopo di non incrementare le problematiche relative alla sosta ed alla viabilità:

ZONA centro storico e restante territorio comunale – l'esercente dovrà avere il possesso di spazi pari ad almeno il 50% della SLP del nuovo pubblico esercizio. Nel caso in cui il richiedente non riesca a reperire fisicamente gli spazi destinati ai parcheggi richiesti NON è consentito monetizzare i medesimi;

ZONE A, B e C, "Ambiti di incentivazione dei servizi commerciali ed alla persona" - l'esercente dovrà avere il possesso di spazi pari ad almeno il 100% della SLP del nuovo pubblico esercizio. Nel caso in cui il richiedente non riesca a reperire fisicamente gli spazi destinati ai parcheggi richiesti è consentito monetizzare i medesimi fino al massimo del **60%** di quanto richiesto;

Per SLP (Superficie Lorda di Pavimento) si fa riferimento alla seguente definizione:

"... è la somma (della proiezione sul piano orizzontale) delle superfici dei singoli piani, fuori ed entro terra, dell'edificio delimitate dal profilo esterno delle pareti perimetrali, compresa la superficie degli eventuali soppalchi, misurata al lordo dei muri e divisori interni e dei muri perimetrali, nonché della proiezione orizzontale degli spazi destinati ai collegamenti verticali quali scale, vani ascensori, montacarichi".

Tali spazi dovranno essere in proprietà o in uso esclusivo dell'esercente (risultante da atto di proprietà o dal contratto di affitto degli spazi precisamente identificati, contenente espresso vincolo pertinenziale a favore del pubblico esercizio), liberamente e facilmente accessibili al pubblico sia al chiuso che all'aperto e potranno essere reperiti entro una distanza massima di metri 100 (calcolati secondo il percorso pedonale più breve) dal pubblico esercizio di cui si chiede l'apertura.

Non sono computati al fine dei suddetti spazi eventuali parcheggi pubblici esistenti in zona al servizio della collettività indistinta.

Tali disposizioni valgono anche nel caso di:

- trasferimento di un pubblico esercizio funzionante alla data di entrata in vigore del presente regolamento, all'interno della stessa zona di riferimento;
- ampliamento permanente della superficie di un pubblico esercizio se l'ampliamento è superiore a 20 mq. e limitatamente alla superficie oggetto dell'ampliamento;

Si precisa che non è consentita l'apertura di nuovi pubblici esercizi, né trasferimenti di esistenti, all'interno delle zone agricole così come individuate dal vigente PGT.

Le prescrizioni sopra descritte per entrambe le zone del territorio comunale, relative alla necessità di reperimento di spazi fisici destinati a parcheggi, NON si applicano nel caso di subingressi in attività esistenti e funzionanti all'atto di approvazione del presente Piano, salvo interruzioni attività per revoca o cessazioni definitive ad iniziativa del titolare.

Per ciò che concerne l'ammontare della eventuale monetizzazione degli spazi destinati a parcheggio che il richiedente non fosse in grado di reperire, la misura economica verrà stabilita annualmente dalla Giunta Comunale.

Gli introiti relativi ai parcheggi richiesti per le nuove attività, derivanti dalla eventuale monetizzazione degli spazi non reperiti, saranno utilizzati dall'amministrazione comunale per realizzare idonei spazi di parcheggio a servizio dell'intera collettività nelle zone ritenute più funzionali al godimento dei servizi e delle attività economiche, nonché per fare fronte alle spese di manutenzione dei parcheggi pubblici esistenti.

Articolo 11

Distanza da luoghi particolari e prescrizioni per attività a prevalente apertura serale

Non sono previsti limiti di distanza tra un esercizio di somministrazione di alimenti e bevande e un altro, qualunque sia la denominazione assunta dagli esercizi.

Fatti salvi gli esercizi già esistenti e gli eventuali subentri che dovessero verificarsi in relazione a detti esercizi preesistenti, per le nuove attività di somministrazione di alimenti e bevande svolte in sede fissa o mediante mezzi mobili è fissata una distanza di:

- a) 100 mt. dai luoghi di cura e di riposo.

Tali distanze sono conteggiate con riferimento ad ogni lato del perimetro del luogo tutelato e al criterio del percorso pedonale più breve.

Per le attività con prevalente apertura serale, abbinate ad attività di trattenimento e svago, o dotate di spazi di somministrazione all'aperto, allo scopo di evitare potenziali problematiche di disturbo alla quiete pubblica, sono previste specifiche disposizioni nell'ordinanza del Sindaco relativa agli orari di apertura e chiusura degli esercizi pubblici di somministrazione.

L'orario di svolgimento dei trattenimenti effettuati nei pubblici esercizi, al solo scopo complementare di intrattenimento della clientela, potrà essere differenziato nella predetta Ordinanza del Sindaco ed anche in riferimento all'interno ed esterno del pubblico esercizio.

Articolo 12

Impatto acustico ed Ambientale

Le attività di somministrazione devono essere esercitate in conformità a quanto previsto dalla Legge Regionale n° 13/2001; in particolare si rende obbligatoria la presentazione della documentazione di previsione di impatto acustico relativamente ai casi previsti dall'art. 5 della D.G.R. n° 7/8313 del 08.03.2002.

Le attività di somministrazione già in esercizio, che effettuino attività di intrattenimento e svago con accertati fenomeni di inquinamento acustico, dovranno adeguare i locali in applicazione della Legge n° 447/95 e del D.P.C.M. 14 novembre 1997 e delle eventuali prescrizioni imposte dal competente organo tecnico consultivo A.R.P.A. .

Nell'ordinanza sindacale di formulazione degli orari di apertura e chiusura degli esercizi pubblici potranno essere individuate apposite limitazioni, qualora il pubblico esercizio volesse svolgere anche attività di intrattenimento.

Articolo 13 **Rilascio dell'autorizzazione**

L'autorizzazione è rilasciata con l'osservanza della presente disciplina, ed a condizione che il richiedente sia in possesso dei requisiti morali e professionali di cui agli artt. 5 e 6 della Legge Regionale n°30/2003, **entro 45 giorni dalla presentazione della domanda.**

L'autorizzazione è rilasciata a tempo indeterminato ed abilita all'installazione e all'uso di apparecchi radiotelevisivi od impianti in genere per la diffusione sonora e di immagini, nonché allo svolgimento di giochi leciti.

L'autorizzazione abilita inoltre all'effettuazione di intrattenimenti musicali e/o di svago, sia all'interno che all'esterno del pubblico esercizio, anche attraverso l'uso di televisioni, radio-stereo-cd, karaoke, con esclusione di balli e/o danze, ed a condizione che tali forme di trattenimento siano esercitate in forma secondaria e complementare rispetto all'attività principale di somministrazione di alimenti e bevande, senza allestimento e predisposizione di sale o spazi appositamente attrezzati, senza il pagamento di un biglietto di ingresso o aumento delle consumazioni, e senza che si effettui pubblicità dell'evento o trattenimento medesimo.

Rientrano nell'autorizzazione l'installazione e la gestione di videogiochi ai sensi dell'art. 110 del T.U.L.P.S. (R.D. n° 773/1931) fermo restando l'obbligo del rispetto delle disposizioni del Decreto Ministero Economia e Finanze DM 27.10.2003 e l'obbligo di acquisire lo specifico Nulla Osta tecnico rilasciato per ciascun videogioco dall'Amministrazione Monopoli di Stato, nonché dell'esposizione della Tabella Giochi Proibiti.

In ogni caso l'attività di somministrazione di alimenti e bevande all'interno del territorio comunale dovrà essere esercitata nel rispetto delle prescrizioni generali della legge regionale n°30/2003 e specificatamente nel rispetto delle seguenti condizioni:

- a) il richiedente deve essere in possesso dei requisiti di cui agli artt. 5 e 6 della Legge Regionale n°30/2003;
- b) devono essere rispettate le disposizioni e/o vincoli di legge in materia urbanistica, edilizia, igienico-sanitaria e polizia locale, nonché eventuali altri limiti imposti dal presente regolamento.

Articolo 14 **Diniego dell'autorizzazione**

Il diniego della domanda di autorizzazione è comunicato all'interessato entro 45 giorni dalla data presentazione della domanda attestata dal protocollo del comune.

Con la comunicazione di diniego, la pratica viene archiviata ed il procedimento si intende concluso negativamente.

Articolo 15

Revoca dell'autorizzazione

Salvo quanto previsto dal T.U.L.P.S. (Regio Decreto n° 773/1931), le autorizzazioni di cui all'art. 4 sono revocate nei seguenti casi:

- a) quando il titolare dell'autorizzazione, salvo proroga in caso di comprovata necessità e su motivata istanza, non attivi l'esercizio entro due anni dalla data di rilascio dell'autorizzazione o sospenda l'attività per un periodo superiore a dodici mesi;
- b) il titolare dell'autorizzazione non è più in possesso dei requisiti di cui all'art. 5 della Legge Regionale n°30/2003;
- c) quando venga meno la sorvegliabilità dei locali o la loro conformità alle norme urbanistiche, sanitarie, di prevenzione incendi e di sicurezza. In tali casi la revoca è preceduta da un provvedimento di sospensione dell'attività per una durata non inferiore a tre giorni e non superiore a 90 giorni, termine entro il quale, salvo proroga in caso di comprovata necessità e previa motivata istanza, il titolare può ripristinare i requisiti mancanti;
- d) quando viene meno l'effettiva disponibilità dei locali e non venga chiesta l'autorizzazione al trasferimento in nuova sede nel termine di 6 mesi, salvo proroga in caso di comprovata necessità e previa motivata istanza;
- e) quando il titolare dell'autorizzazione non osservi i provvedimenti di sospensione dell'autorizzazione;
- f) quando in caso di subingresso, non si avvii l'attività secondo le modalità previste nell'art. 15 della Legge Regionale n°30/2003;

Per casi di comprovata necessità, ai fini delle proroghe di cui alle lettere a) , c) e d) , si intendono le seguenti fattispecie:

1. In caso di fallimento e/o amministrazione controllata della ditta esecutrice dei lavori;
2. Inagibilità dei locali a seguito di eventi esterni o calamità naturali;
3. Inagibilità dei locali ai fini igienico-sanitari per eventi non riconducibili alla volontà o alla colpa del titolare esercente;
4. Ritardo nella presentazione della notifica igienico-sanitaria ai sensi del regolamento CE n° 852/04 e L.R. n. 8/2007 per cause non imputabili al richiedente;
5. Ritardo da parte del comune nel rilascio di richieste concessioni, autorizzazioni o permessi edilizi necessari per la sistemazione o costruzione dei locali;
6. Incolpevole ritardo, adeguatamente dimostrato, nella esecuzione dei lavori e/o nella fornitura del materiale, anche edilizio, necessario alla realizzazione e conclusione del locale.

Articolo 16

Divieto di somministrazione di superalcolici

La somministrazione di bevande aventi un contenuto alcolico superiore al 21% del volume **E' VIETATA** negli esercizi operanti nell'ambito di impianti sportivi, fiere, complessi di attrazione dello spettacolo viaggiante installati con carattere sia permanente che temporaneo nel corso di sagre o fiere e simili luoghi di convegno, nonché nel corso di manifestazioni sportive e musicali all'aperto.

Articolo 17

Subingresso nell'attività di un pubblico esercizio

Il trasferimento della gestione e della titolarità di un esercizio di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande per atto tra vivi o per causa di morte comporta la cessione all'avente causa dell'autorizzazione relativa all'esercizio stesso, sempre che sia provato l'effettivo trasferimento dell'attività e il subentrante sia in possesso dei requisiti di cui agli artt. 5 e 6 della Legge Regionale n°30/2003.

L'effettivo trasferimento è comprovato da:

- a) atto pubblico;
- b) scrittura privata con firme autenticate;
- c) semplice scrittura privata anche non autenticata, fermo restando la necessità al fine della successiva iscrizione al registro imprese della sottoscrizione del relativo atto pubblico notarile.

Nel caso di subingresso per atto tra vivi, l'attività di somministrazione potrà proseguire da parte del subentrante dopo avere presentato al comune specifica comunicazione contenente la prova dell'effettivo trasferimento e del possesso dei requisiti di cui agli artt. 5 e 6 della legge regionale 20.12.2003 n°30; il subingresso, così regolarmente comunicato, determina la reintestazione dell'autorizzazione nei confronti del subentrante.

Nel caso di subingresso per causa di morte, se l'azienda commerciale fa parte dell'asse ereditario, chi subentra può continuare l'attività del dante causa - anche se non in possesso del requisito professionale di cui all'art. 6 della l.r. - per un anno dalla data di apertura della successione, chiedendo la reintestazione dell'autorizzazione. Tale termine può essere prorogabile, previa specifica e motivata richiesta, per un periodo massimo di ulteriori 180 gg. qualora il ritardo non risulti imputabile all'interessato.

Articolo 18

Orari dei pubblici esercizi di somministrazione

Gli orari di apertura e chiusura degli esercizi per la somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, compresi quelli abbinati ad attività di trattenimento e svago, sono determinati con apposita ordinanza che verrà adottata dal Sindaco, anche sulla base dei presenti indirizzi approvati dal Consiglio Comunale.

Articolo 19

Installazione di videogiochi nei pubblici esercizi

E' VIETATA l'installazione di videogiochi di cui al comma 6 dell'art. 110 del T.U.L.P.S. 773/1931 nei seguenti casi:

- a) in tutte le aree poste all'esterno degli esercizi assoggettati alle licenze di cui agli artt. 86 e 88 del T.U.L.P.S. R.D. n°773/1931 (escluso le sale bingo);
- b) nelle attività di somministrazione svolte all'interno di ospedali, luoghi di cura, scuole, istituti scolastici e nelle pertinenze dei luoghi di culto.

E' POSSIBILE l'installazione di videogiochi di cui ai commi 6 e 7 dell'art. 110 del T.U.L.P.S. 773/1931 nei seguenti casi e con i seguenti limiti:

- a) bar ed esercizi similari: 1 ogni 15 mq. (max 2 fino a 50 mq, elevabile di una unità per ogni ulteriori 50 mq fino ad un numero massimo di 4);
- b) ristoranti ed esercizi similari: 1 ogni 30 mq. (max 2 fino a 100 mq, elevabile di una unità per ogni ulteriore 100 mq fino ad un numero massimo di 4);
- c) stabilimenti balneari ed esercizi similari : 1 ogni 1000 mq. (max 2 fino a 2500 mq, elevabile di una unità per ogni ulteriori 2500 mq fino ad un numero massimo di 4);
- d) alberghi ed esercizi similari : 1 ogni 20 camere (max 4 fino a 100 camere, elevabile di una unità per ogni ulteriore 100 camere fino ad un numero massimo di 6);
- e) sala pubblica da gioco: n. 1 ogni 10 mq. (il numero complessivo non deve superare il numero dei giochi delle altre tipologie).
- f) agenzia di raccolta scommesse ed esercizi autorizzati ai sensi dell'art. 88 del T.U.L.P.S.: 1 ogni 15 mq. (max 2 fino a 50 mq, elevabile di una unità per ogni ulteriore 50 mq fino ad un numero massimo di 4);
- g) circoli privati di cui al D.P.R. 235/2001 in possesso di autorizzazione per la somministrazione di bevande: 1 ogni 15 mq. (max 2 fino a 50 mq, elevabile di una unità per ogni ulteriore 50 mq fino ad un numero massimo di 4);
- h) circoli privati di cui al D.P.R. 235/2001 in possesso di autorizzazione per la somministrazione di alimenti e bevande: 1 ogni 30 mq. (max 2 fino a 100 mq, elevabile di una unità per ogni ulteriore 100 mq fino ad un numero massimo di 4);

Gli apparecchi di cui al comma 6 dell'art. 110 del T.U.L.P.S. R.D. 773/1931 devono essere collocati in spazi separati rispetto a quelli di cui al comma 7 lettere a) e c) dello stesso articolo 110 T.U.L.P.S..

Articolo 20

Requisiti di Sorvegliabilità dei pubblici esercizi

Il locale sede del pubblico esercizio per la somministrazione di alimenti e bevande deve rispettare i requisiti di sorvegliabilità previsti dal D.M. 17.12.1992, n°564.

La sorvegliabilità potrà essere accertata direttamente dagli organi di polizia locale prima dell'inizio dell'attività oppure anche successivamente: in questo secondo caso, purché all'atto della domanda di autorizzazione il richiedente autocertifichi, con espressa indicazione sulla planimetria del locale, il rispetto dei requisiti in questione.

Nel caso di somministrazione di alimenti e bevande svolta congiuntamente ad altra attività dovrà comunque essere garantita la sorvegliabilità da parte degli organi di vigilanza del pubblico esercizio di somministrazione.

Articolo 21
Attività di somministrazione
in Aree di Servizio Distribuzione Carburanti su strada urbana

E' consentito svolgere attività di somministrazione di alimenti e bevande all'interno di aree di servizio di distribuzione carburanti posizionate su strade urbane, in funzione di attività complementare svolta a favore degli utenti dell'area di servizio medesima. L'attività potrà essere iniziata a seguito della presentazione di apposita Denuncia di Inizio Attività ai sensi dell'articolo 19 della legge 7 agosto 1990 n° 241, attestante i requisiti di cui al presente articolo.

L'attività di somministrazione di alimenti e bevande:

1. dovrà rispettare gli orari di apertura e chiusura degli impianti di distribuzione carburante, fatta salva la possibilità di rimanere aperti tra l'intervallo antimeridiano e quello pomeridiano. Il Comune può concedere l'estensione dell'orario, oltre quello stabilito per l'attività prevalente ed entro i limiti previsti dal Comune medesimo, previa specifica richiesta del singolo esercizio;
2. NON potrà essere trasferita al di fuori dell'area di servizio;
3. potrà essere esercitata dal soggetto individuato dal proprietario dell'impianto, o dal gestore dell'impianto medesimo o da suo familiare o parente/affine entro il 3° grado; in ogni caso il soggetto esercente dovrà essere in possesso dei requisiti morali e professionali previsti dagli articoli 5 e 6 della legge regionale 24.12.2003 n° 30;
4. dovrà essere esercitata previa presentazione della dichiarazione di inizio attività produttiva di cui alla L.R. n. 1 e 8/2007;
5. il locale sede dell'attività dovrà rispettare i requisiti posti dal vigente regolamento edilizio comunale.

Il locale sede del pubblico esercizio per la somministrazione di alimenti e bevande, dovrà in ogni caso rispettare i requisiti di sorvegliabilità previsti dal D.M. 17.12.1992, n° 564, e dovrà inoltre essere posizionato all'interno dell'area ove si effettua la distribuzione del carburante.

La sorvegliabilità potrà essere accertata direttamente dagli organi di polizia locale prima dell'inizio dell'attività oppure anche successivamente: in questo secondo caso purché all'atto della domanda di autorizzazione il richiedente autocertifichi, con espressa indicazione sulla planimetria del locale, il rispetto dei requisiti in questione.

Articolo 22
Casi di fallimento dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande

Nel caso di fallimento di un esercizio regolarmente autorizzato, il curatore deve provvedere al deposito dell'autorizzazione presso il competente ufficio comunale entro 90 (novanta) giorni dalla sentenza; entro tale termine non si applica il disposto dell'art. 16, comma 1 lett. b) della Legge Regionale n° 30/03. Il mancato deposito, entro il termine suddetto, comporta la revoca dell'autorizzazione.

Il Comune rilascia un'attestazione dell'avvenuto deposito, che ha durata indeterminata fino all'adozione da parte degli organi giudiziari dei provvedimenti conseguenti al fallimento. Nel caso di esercizio provvisorio, disposto dal Tribunale, il curatore deve produrre al Comune il relativo decreto del Tribunale, richiedere la cessazione del deposito e, nell'ipotesi intenda proporre altra persona all'attività, indicarne il nominativo. Al termine della gestione provvisoria, ovvero in caso di sua sospensione, il curatore stesso deve darne comunicazione al Comune e provvedere al deposito come sopra indicato. Durante il periodo di deposito l'autorizzazione è sospesa e non si applica la disposizione di cui all'art. 16, comma 1 lett. a) della Legge Regionale n° 30/03 fino alla cessione a terzi dell'esercizio ovvero alla definitiva cessazione dello stesso. Le presenti disposizioni si applicano, per quanto compatibili, anche ai casi di liquidazione coatta amministrativa e di sequestro giudiziario.

Art. 23 **Disposizioni finali**

Le disposizioni normative richiamate nel contesto del presente documento si intendono automaticamente adeguate sulla base della normativa che entrerà in vigore nel corso della sua validità. Per quanto non previsto si fa rinvio alle disposizioni normative applicabili nel tempo.

Con l'entrata in vigore del presente atto si intende abrogato il precedente regolamento approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 23 del 17.06.2005 ad oggetto "Criteri per il rilascio di nuove autorizzazioni e per il trasferimento di sede delle attività di somministrazione di alimenti e bevande aperte al pubblico (ex art. 9, comma 2, L.R. 30/03)".